



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/05/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**DE SANTI LEONARDO**, Presidente

**RICCIO FRANCESCO**, Relatore

**GALEOTA ANTONIO**, Giudice

in data 15/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5979/2020 depositato il 15/12/2020

**proposto da**

Raffaello Lombardi - LMBRFL62L30H501Y

**Difeso da**

Guido Roma Guidoroma@ordineavvocatiroma.org - RMOGDU75L07H501X

**ed elettivamente domiciliato presso** guidoroma@ordineavvocatiroma.org

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

**elettivamente domiciliato presso** dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** dp.2roma@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00144 Roma RM

**Difeso da**

Alfonso Maria Papa Malatesta - PPMLNS66L17F839U

**ed elettivamente domiciliato presso** a.papamalatesta@cert.vm-associati.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** dp.3roma@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 7226/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 16 e pubblicata il 01/10/2020

**Atti impositivi:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090288879725000 TASSE AUTOMOBIL 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068397100000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110006289782000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068397201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

**Resistente:** (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La parte appellante, Raffaello Lombardi - in qualità soggetto destinatario di un'apposita comunicazione di prossima Iscrizione Ipotecaria, notificata il 14.10.18, per la garanzia di un ingente importo preteso dall'Agente della Riscossione stante il mancato pagamento di vari tributi, a titolo di irap, iva, irpef e tasse automobilistiche - con il presente mezzo di gravame ha impugnato, in parte, la sentenza n. 7226/2020 del 1.10.2020 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere accogliendo il ricorso limitatamente alle prime tre cartelle di pagamento, ha dichiarato pienamente legittime le ultime due cartelle (anno 2017) assumendo la loro piena e rituale notifica anche con riferimento alla cartella n. 09720110006289782 dell'anno 2011.

Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:

- vizi formali della pronuncia atteso che nella prima pagina della stessa non sono riportate le generalità del ricorrente, ma soltanto il nome del difensore e l'elezione di domicilio;

- le cartelle di pagamento n. 097.20090288879725.000 e n. 097.2010004314479.000, seppure rientranti nell'ipotesi di annullamento automatico disposto per legge, per gli importi inferiori ai 1000,00 euro, comunque erano inserite nei carichi affidati all'Ader per la riscossione, con ciò costringendo il contribuente a proporre ricorso ed integrando un abuso di diritto; inoltre, la cartella n. 097.20100167356406.000, a titolo IRAP ancora iscritta nei ruoli, non doveva assolutamente figurare sul data base dell'ADER giacché annullata giusto sentenza della stesa CTP n.12623/58/14; in relazione alle predette evenienze la sentenza impugnata si sarebbe limitata a dichiarare la cessata materia del contendere senza condannare la parte resistente la pagamento delle spese di lite, stante la temerarietà dell'iniziativa ai danni del contribuente;

- con l'atto introduttivo è stata domandata la nullità della stessa Comunicazione di ipoteca di per sé nulla non riportando estremi, riferimenti, particelle catastali di presunti immobili oltre che per l'omessa

precisazione di qualsiasi immobile o porzione; a fronte di tale doglianza la CTP in primo grado avrebbe omesso una pronuncia; tale difetto di motivazione imporrebbe una riforma della sentenza;

- errore nell'indicazione del titolo dell'AMA, azienda municipale mai evocata in giudizio;

- per ciò che riguarda la cartella n.09720110006289782 dell'anno 2011, la CTP ha omesso la pronuncia in ordine all'estinzione di qualsivoglia credito per decorrenza dei termini, stante la presenza di un'espressa domanda con cui si rilevava il decorso di un termine dilatorio oltre 7 anni tra il primo ed il secondo atto emesso dall'amministrazione;

- mancata pronuncia sulla legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca avvenuta pur in presenza di cartelle di pagamento emesse oltre un anno prima, oppure prescritte.

Con atto di controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è stato eccepito, in via preliminare ed in rito, l'inammissibilità del ricorso in appello per mancata sottoscrizione degli atti inviati via pec (ricorso, procura e relata di notifica) e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze prospettate; con riferimento agli asseriti vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, segnatamente, la mancata indicazione degli "estremi, riferimenti, particelle catastali di presunti immobili...omessa precisazione di qualsiasi immobile o porzione" si osserva che gli artt. 77 e 79 del D.P.R. n. 602/73 nulla dispongono in merito al contenuto obbligatorio dell'atto; si rileva inoltre che l'eccepita prescrizione dei crediti tributari inseriti in cartella sarebbe smentita per tabulas e che poca rilevanza può avere la circostanza che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate oltre un anno prima dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca; infine, si eccepisce che la parte istante avrebbe omesso di riferire che sia l'annullamento ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 23.10.2018, sia lo sgravio della cartella n. 09720100167356406000 a seguito della citata sentenza della CTP Roma n. 12623/58/2014, sono intervenuti dopo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.

Con diverso atto di controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma – Direzione Provinciale II - con cui è stata eccepito, altresì, il difetto di legittimazione passiva in quanto le richieste dell'appellante non coinvolgono gli atti della scrivente, bensì questioni relative ad Ama, del Concessionario ora Agenzia delle Entrate Riscossione, con la conseguenza che gli asseriti vizi della comunicazione riguardano atti di esclusiva pertinenza del concessionario della riscossione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente occorre esaminare quelle doglianze che hanno una valenza formale o procedurale in merito alla sentenza emessa dalla competente CTP di Roma in questa sede gravata.

In primo luogo, non rileva sulla portata oggettiva e soggettiva della decisione di primo grado la mancata indicazione in epigrafe delle generalità del ricorrente che invece risulta poi espressamente e correttamente indicato nella descrizione in fatto della vexata quaestio.

In secondo luogo, la parte appellante nulla replica in merito circostanza evidenziata dall'Ader di una palese sopravvenienza delle cause che hanno dato luogo alla presa d'atto della cessata materia del contendere.

Se poi la relativa doglianza dovesse essere intesa come preordinata a contestare la mancata condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, non di meno il Collegio rileva la sua irrilevanza atteso che la valutazione del giudice in merito alle spese va rapportata all'intera controversia che per alcuni aspetti è stata respinta nel merito; ciò appare sufficiente per giustificare (per il principio della soccombenza parziale) la compensazione delle spese di lite.

Del tutto marginale risulta poi l'evocazione in giudizio di Ama S.p.a., quale ente impositore, atteso che il relativo credito è stato ricompreso dal giudice di prime cure tra le cartelle rispetto alle quali si è dato atto della cessata materia del contendere.

Viceversa, va riconosciuta la mancanza della legittimazione passiva dell'Agenzia dell'Entrate evocata in giudizio atteso che gli atti in contestazione attengono tutti alla fase della riscossione; pertanto non appariva necessaria la presenza in giudizio del soggetto impositore.

Di tale delimitazione della restante parte della questione controversa da atto la stessa CTP, la quale assume che: "Per quanto riguarda le altre 4 cartelle (tributi Irap, Irpef, Iva e imposta di registro) e con riferimento alle, per un verso, non lineari e, per altro verso, generiche, contestazioni del ricorrente, si osserva: a) che le suddette cartelle risultano ritualmente e tempestivamente notificate, sicché eventuali vizi dovevano essere fatti valere entro i termini di legge; b) che non sono fondate le eccezioni di decadenza, stante il rispetto del termine dei 3 anni dalla presentazione della dichiarazione; c) che l'atto prodromico n. 20111T02107400 risulta notificato con raccomandata del 29/7 /2013; d) che la comunicazione opposta riporta le sottese cartelle di pagamento ed indica il nominativo a stampa del responsabile della relativa procedura."

Prima di esaminare nel merito gli altri motivi di appello occorre fare un cenno sulle questioni pregiudiziali sollevate in via di eccezione.

L'aspetto più rilevante attiene alla mancanza di firma digitale del ricorso d'appello notificato, della procura e della relata di notifica.

Ai fini dell'applicazione della sanzione di inammissibilità al ricorso introduttivo nel giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie, di cui al co. 4 dell'art. 18 e al co. 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia quale mancanza radicale del requisito imposto dalla legge che, tuttavia, non ricorre allorché sia sprovvista della firma solo la copia dell'atto notificato all'Ufficio finanziario.

Tutto ciò a condizione che l'originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, mentre una copia priva di sottoscrizione sia stata, come nel caso in esame, consegnata dal contribuente all'Ufficio, rilevando, quanto a quest'ultima, esclusivamente la conformità all'originale.

A confermare questo importante principio è la Cassazione con l'ordinanza n. 14326/2020.

I co. 3 e 4 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 prevedono, a pena di inammissibilità, "la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2".

Tuttavia, lo stesso art. 18, di concerto con l'art. 22 della medesima disposizione legislativa, generano il meccanismo di incardinamento del giudizio attraverso le diverse fasi temporali che si perfezionano, rispettivamente, con la notifica dell'originale all'Ente impositore o all'Agente della Riscossione e, in seguito, con il deposito della copia presso la segreteria della Commissione Tributaria.

L'esigenza, richiamata dal co. 3 dell'art. 18, della sottoscrizione del difensore sull'originale e sulle copie del ricorso destinate alle altre parti è stata superata dalla Corte di Cassazione che ha sposato un orientamento consolidato secondo il quale l'inversione del richiamato procedimento, ai sensi del co. 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, implica una semplice irregolarità (Cass. ord. n. 10282/2013), risultando sufficiente, per avversare la richiesta di inammissibilità del ricorso, che almeno su una copia del ricorso risulti apposta la firma autografa dell'autore, tenuta in considerazione l'irrelevanza del fatto che tale esemplare risulti essere quello depositato presso la segreteria della Commissione tributaria e non

quello recapitato all'Amministrazione finanziaria (Cass. sent. n. 21170/2005).

Risulta per tabulas depositato un atto di appello firmato digitalmente.

Le stesse argomentazioni possono sicuramente valere anche per l'atto di procura che in relazione al documento depositato risulta essere correttamente firmato sia dal difensore che dalla parte sostanziale, che, seppure autografa, è debitamente autenticata dallo stesso difensore.

Del pari la Cassazione con ordinanza n. 8815 del 2020 ha affermato che con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non comporta la nullità se dalla copia stessa "sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore" (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793).

Tale principio generale può essere applicato anche alla relata di notifica contenuta nella stessa pec destinata alla notificazione dell'atto di appello in esame.

Con il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso in appello vengono reiterate le stesse censure prospettate dal contribuente in primo grado.

Si contesta l'asserita nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, sia per vizi di contenuto, sia perché le cartelle sarebbero state notificate oltre un anno prima della stessa e sarebbero comunque prescritte.

Secondo l'art. 77, comma 2 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

Se ne desume con evidenza che con riferimento alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria nulla sia disposto in merito al presunto obbligo di indicazione dell'immobile su cui si intende iscrivere ipoteca e dei relativi dati catastali, degli atti impositivi alla base dell'iscrizione e dei nominativi di tutti i funzionari responsabili per ciascun atto posto a fondamento della comunicazione.

Nel caso di specie, la comunicazione notificata al ricorrente specifica che il totale dovuto alla data del 9/01/2018 è pari ad euro 243.845,13.

Inoltre, la comunicazione in esame riporta tutte le cartelle di pagamento in forza delle quali è stata emessa, con indicazione delle relative date di notifica ed altresì indica il nominativo a stampa del responsabile della procedura di iscrizione di ipoteca, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.

L'argomento posto a conforto del motivo di appello si appalesa, pertanto, irrilevante poiché non avrebbe potuto incidere su un diverso esito della decisione finale. Né la parte ha contestato in fatto la descrizione degli elementi riportati in positivo nella stessa comunicazione preventiva.

Del pari irrilevante è la circostanza che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate oltre un anno prima della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Sul punto si è espressa infatti la Corte di Cassazione, a Sezioni unite chiarendo che "l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia

iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria" (cfr. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 19667 e n. 19668 del 18/09/2014).

L'articolo 50 D.P.R. 602/1973 prevede che, se è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione è legittimato a procedere ad espropriazione forzata.

Tuttavia, se tale attività non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.

Ad adiuvandum, l'articolo 77 D.P.R. 602/1973 stabilisce che, se è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione è altresì legittimato ad iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati.

In tal caso, però, il dato normativo non richiede la notifica di un'intimazione di pagamento nel caso di iscrizione ipotecaria dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Sul tema, sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 19667/2014 hanno affermato l'inapplicabilità dell'articolo 50 D.P.R. 602/1973 all'iscrizione di ipoteca. Ciò, sulla base della considerazione per la quale «l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento». Tuttavia, occorre rilevare che l'articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973 contempla comunque una sorta di "preavviso" per il contribuente, giacché impone all'Agente della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta ipoteca. Ed infatti, le Sezioni Unite, nella stessa pronuncia sopra indicata (idem, Cass. 23875/2015; Cass. 5577/2019), hanno anche avuto modo di osservare che: «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente *ratione temporis*), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato [...] in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea». Detto orientamento è stato recentemente ribadito con sentenza 23.10.2019, n. 27123, ove la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che, se è decorso un anno dalla notifica della cartella, l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale conduce irrimediabilmente alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca.

Per quanto, infine, è contestato in merito all'avvenuta prescrizione decennale delle cartelle di pagamento riportate nel corpo della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca si segnala quanto assunto dal giudice di prime cure.

Infatti a fronte di generiche doglianze, l'Agenzia Delle Entrate - Riscossione ha fatto rilevare, e fornito concreti principi di prova in merito alla notifica delle pertinenti cartelle di pagamento: 3) cartella n. 09720100167356406000, facente riferimento ad IRAP, sanzioni e interessi per l'anno 2006, notificata in data 30/07/2010; 4) cartella n. 09720110006289782000, facente riferimento a IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno 2007, notificata in data 23/02/2011; 5) cartella n. 09720140064202750000, limitatamente ai crediti per imposta di registro, sanzioni e interessi per l'anno 2011, notificata in data 10/04/2015; 6)

cartella n. 09720170068397100000, facente riferimento a IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2013, notificata in data 05/06/2017.

In primo grado l'attuale appellante con ulteriore nota difensiva e di replica ha eccepito che quanto alle prove offerte si evidenzia che non è stato dimostrato il conseguimento degli atti di riscossione, mentre appare *ictu oculi* la decorrenza dei termini prescrizionali.

Le produzioni cartacee avversarie nulla documentano (nulle per di più sono le notifiche al portiere). Le cartelle, oggetto di opposizione, risultano esser state notificate al portiere dello stabile di Via della Colonna Antonina n. 52 int.4 nelle date 23.02.2009, 22.09.2009, 23.04.2010, 26.05.2011 e ciò con riferimento agli atti di riscossione impugnati in questa sede *ratione materiae*. La notifica al portiere dello stabile sappiamo essere annoverata tra una delle ipotesi di nullità totale e conseguente inefficacia della consegna materiale del plico (ove mai essa fosse avvenuta). In virtù del principio *tempus regit actum* negli anni 2009, 2010 e 2011, il messo notificatore per conto dell'allora Equitalia, una volta consegnate le cartelle al portiere Vincenzo Cuoco, e quindi ad uno dei soggetti preferenzialmente abilitati alla ricezione degli atti, in assenza del effettivo destinatario, avrebbe dovuto necessariamente eseguire una seconda notifica ex art.139, VI comma, c.p.c. conformemente a molteplice giurisprudenza di legittimità.

Anche tale ulteriore doglianza, come dedotta in primo grado ed esaminata dal giudice di prime cure, risulta essere priva di rilevanza.

La notifica della cartella di pagamento può realizzarsi, oltre che attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati (ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti della Polizia municipale, messi notificatori), anche a mezzo posta.

Tale modalità semplificata è eseguita direttamente dall'agente della riscossione, mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Vista la peculiarità di questo metodo di notifica, dove manca la garanzia dell'intervento di un agente abilitato, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, o di altro soggetto autorizzato a ricevere l'atto in sua assenza, costituisce requisito essenziale del procedimento notificatorio.

Non sono previste tutele, qualora la busta consegnata al portiere non giungesse nelle mani del destinatario. Ai fini di una valida notificazione, il buon senso vorrebbe che, dato il rimarchevole contenuto del plico, il destinatario fosse informato, mediante l'invio di una seconda raccomandata, dell'avvenuta consegna della cartella nelle mani del portiere. Tale onere, previsto normativamente dall'art. 139 c.p.c., ("l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata"), non trova applicazione in tema di notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale.

La Corte di Cassazione, ordinanza 21 aprile 2022 n. 12742, infatti, ha ripetutamente precisato che, laddove la notifica sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, articolo 26, mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.

La Corte ha puntualizzato che, in caso di consegna al portiere del plico contenente la cartella, l'invio della raccomandata informativa di cui all'articolo 139 c.p.c., comma 4, non attiene al perfezionamento dell'operazione di notificazione, pertanto la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco, non integrante alcuna delle ipotesi di nullità.

Nel merito l'appello si appalesa privo di fondatezza.

Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza consolidata, l'appello del contribuente va respinto con conferma della decisione di primo grado.

Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

l'appello del contribuente va respinto con estromissione dell'Agenzia delle Entrate.

Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che si liquidano in complessivi € 600,00, oltre s.p. a d..